

CITTA' DI MEDE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO DEL GRUPPO DEI
VOLONTARI CIVICI PER LA SICUREZZA
- CITTA' DI MEDE -

Approvato dal Consiglio Comunale in data 29 novembre 2001 con deliberazione n° 84
Modificato dal Consiglio Comunale in data 30 settembre 2002 con deliberazione n° 52
Modificato dal Consiglio Comunale in data 29 luglio 2003 con deliberazione n° 40

Articolo 1

Con l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale è costituito il Gruppo Comunale "Volontari civici per la sicurezza – Città di Mede" a cui possono aderire cittadini italiani maggiorenni, di ambo i sessi, di comprovata moralità e senso civico, allo scopo di prestare la loro opera di collaborazione, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito delle attività di vigilanza, controllo del territorio e rispetto del senso civico, con particolare riferimento ai compiti di competenza comunale.

Articolo 2

Il Gruppo Comunale "Volontari civici per la sicurezza – Città di Mede" è organo di controllo in materia di violazioni amministrative e regolamenti comunali ai sensi del disposto di cui all'art. 4 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

Gli appartenenti al Gruppo dei volontari civici sono abilitati a svolgere le attività di cui all'art. 13 comma 1 e articolo 14 commi 1 e 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle materie di competenza comunale, individuate dal Consiglio Comunale, previo corso di formazione previsto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Articolo 3

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte di un'apposita commissione comunale, previo colloquio con il candidato.

La domanda di ammissione deve contenere le indicazioni riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Le domande di ammissione verranno vagliate dalla succitata commissione con cadenza mensile, con riferimento a quelle pervenute nel mese precedente.

Articolo 4

Il Comandante della Polizia Municipale è responsabile del Gruppo verso il Sindaco o l'Assessore delegato e indirizza gli appartenenti al Gruppo nelle diverse attività di collaborazione, tenuto conto delle rispettive capacità e disponibilità individuali.

Fermo restando le succitate responsabilità del Comandante, questi può delegare per le funzioni di indirizzo il Vice Comandante.

Il Sindaco o gli Assessori possono, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 1) del presente regolamento, disporre autonomamente del personale volontario, negli orari in cui lo stesso svolge servizio, fermo restando l'obbligo di informare il Comandante della Polizia Municipale o, in sua vece, il Vice Comandante.

Articolo 5

I volontari ammessi saranno dotati di tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

Articolo 6

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 7

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Articolo 8

I volontari, in ogni momento, durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori o azioni che essi giudichino pericolose, o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non inficerà la loro appartenenza futura al Gruppo.

Articolo 9

Gli appartenenti al Gruppo collaborano con la Polizia Municipale nell'ambito dei servizi di viabilità, di Protezione Civile, di vigilanza al rispetto dei Regolamenti Comunali, svolgendo opera educativa, soprattutto verso i giovani, per il rispetto dei beni comunali e di monitoraggio e controllo del territorio.

Nei servizi di vigilanza del territorio segnalano, all'Ufficio di Polizia Municipale, quelle situazioni che potrebbero creare turbativa al buon vivere civile ed alla sicurezza pubblica.

Articolo 10

I volontari sono equipaggiati a cura del Comune.

Essi sono addestrati dal Comandante della Polizia Municipale o dal Vice Comandante, per quanto di loro competenza, o da idoneo istruttore per tutto quanto esula sull'attività di stretta pertinenza della Polizia Municipale.

Articolo 11

Il Gruppo potrà essere suddiviso in squadre intercambiabili, con non meno di tre volontari per ciascuna squadra.

Ognuna di esse avrà come referente il Comandante della Polizia Municipale o, secondo le disposizioni impartite dallo stesso, il Vice Comandante o un agente di P.M.

Articolo 12

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comporteranno la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comandante della Polizia Municipale e, ad insindacabile giudizio della commissione di cui al successivo articolo 13, l'eventuale estromissione dal Gruppo.

Articolo 13

Gli appartenenti al Gruppo possono, in qualsiasi momento, presentare le dimissioni dal Gruppo medesimo.

L'effetto delle dimissioni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo del Comune.

Articolo 14

Sono membri della Commissione Comunale per l'accettazione delle domande di cui all'articolo 2, e per la valutazione delle infrazioni di cui all'articolo 11:

- a) il Sindaco o consigliere delegato;
- b) l'Assessore alla Polizia Municipale;
- c) l'Assessore al Personale;
- d) il Comandante della Polizia Municipale o, in sua vece, il Vice Comandante.

Articolo 15

Il Gruppo Comunale "Volontari civici per la sicurezza – Città di Mede" ha sede presso il Palazzo Municipale nei locali attigui al comando della Polizia Municipale o in altri locali, ritenuti adeguati dall'Amministrazione Comunale, che possano soddisfare le necessità del Gruppo.

Articolo 16

L'equipaggiamento dei volontari è stabilito dalla Giunta Municipale, su proposta del Comandante della Polizia Municipale.

Ogni squadra dovrà essere fornita di almeno un cellulare, in dotazione al capo squadra, e di radio ricetrasmittenti.

L'equipaggiamento fornito ai volontari non dovrà prevedere alcun tipo di arma.

Articolo 17

Limitatamente ai giorni e negli orari determinati per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento, ai volontari appartenenti al Gruppo verrà garantita, da parte del Comune, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, e per infortuni.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Allegato A)

Al Sindaco del Comune di Mede

Oggetto: *Domanda di ammissione al Gruppo Comunale dei Volontari Civici per la Sicurezza – Città di Mede.*

Il sottoscritto _____ nato a _____

(_____) il ____/____/____, residente a

_____ (_____) in

_____ n° ____, di professione

presa visione del Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari Civici per la Sicurezza – Città di Mede, approvato in data 29/11/2001 con deliberazione n° 84 del Consiglio Comunale, e delle successive modifiche, con la presente

CHIEDE

di essere ammesso a far parte del suddetto Gruppo, a tal fine dichiara quanto segue:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di non aver subito condanne penali né di aver in corso procedimenti penali;
- 3) di non aver subito condanne per reati contro il patrimonio;
- 4) di essere disponibile a svolgere il servizio di volontariato secondo le modalità riportate nel regolamento comunale in materia;
- 5) _____

Mede, li ____/____/_____

Il richiedente

P.S.: recapito telefonico _____